



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 6 agosto 2019

Prot. n. 2937/ARA OR/ml

Oggetto: società tra professionisti;
segnalazione ANTITRUST
n. 3614/2019.

Circolare (pubblica) di indirizzo.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina

LORO SEDI
e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA

Si richiamano le Circolari dello scrivente Collegio Nazionale prot. n. 3568/2016, prot. n. 4397/2016 e prot. n. 3302/2018 con le quali sono state fornite chiarimenti di tipo procedurale in merito all'iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



Società tra professionisti per evidenziare come, recentemente, l'ANTITRUST-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia intervenuta al riguardo, con la Segnalazione n. 3614/2019 inviata ai Ministri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, trasmessa allo scrivente Collegio Nazionale dal vigilante Ministero della Giustizia (*qui unita in copia*).

L'Autorità Garante ha ritenuto di dover intervenire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 10 comma 4 lett. b) della legge 12 novembre 2011 n. 183 con la quale è stata definita la partecipazione dei soci non professionisti (*soci di capitale*) nelle "Società tra professionisti"; la disposizione, nella parte di interesse, così recita:

*"b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. **In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;"*

Nel rilevare come vi siano state alcune categorie professionali che hanno interpretato in maniera restrittiva la normativa, l'ANTITRUST provvede quindi a darne una corretta interpretazione in senso *pro*-concorrenziale, precisando che è possibile che il numero dei soci di capitale di una "società tra professionisti sia superiore ad 1/3 purché gli stessi non dispongano di un numero di voti superiori ad 1/3 di quelli totali.

La limitazione del diritto di voto può essere assicurata:

1. per le SRL-Società a Responsabilità Limitata, conferendo ai soci di capitale "diritti particolari", ai sensi dell'art. 2468 comma 3, c.c.;
2. per le SPA-Società per Azioni, prevedendo limitazioni ai sensi dell'art. 2351, commi 2 e 3, c.c. ovvero ricorrendo ad "azioni speciali" prive di diritto di voto;
3. per tutte le forme societarie in genere, con l'adozione di "patti parasociali" che vengano a definire la circostanza;

4. per le Società Cooperative il problema invece non si pone perchè i soci di capitale (“soci sovventori”) vedono già automaticamente ridotti i loro voti complessivi ad 1/3 dei voti dei soci cooperatori, peraltro con automatismi in sede assembleare idonei a perfettamente garantire questa limitazione.

Benchè allo scrivente Collegio Nazionale non siano pervenute segnalazioni nè risultino casi di “società tra professionisti” alle quali gli Albi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati abbiano rifiutato l’iscrizione in ragione di problematiche relative alle quote di partecipazione dei soci di capitale, si precisa che **dalla data attuale, nella valutazione della iscrivibilità nell’Albo di “società tra professionisti”, dovranno essere applicate le indicazioni dell’ANTITRUST, così come riassunte nella presente “Circolare di indirizzo”.**

E’ del tutto evidente che, ai fini di una corretta valutazione circa l’iscrivibilità di “società tra professionisti” composte da un numero di soci di capitale in misura superiore ad 1/3, in assenza di specifiche previsioni limitative contenute nello Statuto, le Società richiedenti l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno allegare alla domanda copia dei “patti parasociali”, dai quali deve chiaramente risultare la limitazione del diritto di voto.

Si resta a disposizione dei Presidenti in indirizzo per la valutazione di singole, particolari problematiche nonchè per ogni necessità debba loro occorrere.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

Allegato